



INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
(art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio regionale)

Al Signor Presidente Consiglio Regionale
Egr. dr. Raffaele Cattaneo

Ogg. Criticità rilevate sul carattere “innovativo”, rectius “sperimentale” del progetto impianto industriale per il trattamento pneumatici fuori uso presso Retorbido (PV) - Rif. SILVIA R1048 - Progetto VIA1048 -RL

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

- La società Italiana Energetica Tire ha presentato presso il Comune di Retorbido un progetto per un grande impianto industriale di trattamento rifiuti. Il progetto, prevede un trattamento giornaliero di cento tonnellate di prodotto (pneumatici fuori uso, di seguito PFU), il che equivarrebbe su base annua al trattamento di ben il 10% di tutti i PFU prodotti in Italia per un'estensione dell'impianto su un'area pari a 46mila metri quadri;
- Scopo dell'impianto sarebbe il recupero della materia di cui lo pneumatico è composto attraverso la sua trasformazione nelle seguenti frazioni: olio idrocarburico leggero e pesante, fibre di acciaio, fanghi oleosi (miscela di olio pesante e polverino di carbone), carbon black (polverino di carbone).

PREMESSO INOLTRE CHE

- La richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto industriale analogo era già stata presentata, sempre dalla medesima società proponente Italiana Energetica Tire S.r.l., presso il Comune di Casalino (NO) e durante la relativa Conferenza dei Servizi, tenutasi a Novara il 07/10/2013, la Provincia di Novara bocciò tale progetto per le criticità presenti sotto il profilo ambientale e di tutela della salute;

La tecnologia della pirolisi, ad oggi non più utilizzata a livello industriale in tutta Europa per via dei connessi rischi ambientali e sanitari, è già stata oggetto di bocciatura tramite referendum popolare in Valle D'Aosta.

Il verbale della summenzionata Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara, che rigettò un progetto analogo della medesima società proponente, motivò il rigetto con le seguenti argomentazioni:

“La Conferenza dopo breve discussione ritiene all’unanimità che l’impianto proposto possa essere causa di peggioramento della qualità ambientale e che non ne possa essere autorizzata la costruzione e l’attività di gestione rifiuti in quanto non corrispondente a quanto previsto dal D.lgs 133/2005. Tali conclusioni non dipendono solo dalla poca chiarezza della documentazione tecnica, che potrebbe eventualmente essere integrata, ma dalla tecnologia impiantistica proposta che non consente attualmente il rispetto della normativa ambientale vigente”.

CONSIDERATO CHE

I Comuni di Codevilla e Torrazza Coste con la collaborazione del Comitato “Rispettiamo e valorizziamo il territorio” il 26 Marzo 2015 hanno depositato presso Regione Lombardia il documento di osservazioni al progetto “Motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto” che riporta quanto segue (p. 11):

“nel sito in cui si prevede di realizzare l’impianto è stata rilevata la presenza di rifiuti interrati di cui è stata disposta, da parte dell’autorità competente, la bonifica e la rimessa in pristino del sito preliminarmente ad ogni intervento insediativo”.

Il verbale della summenzionata Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara sostiene che l’impianto sia di fatto assimilabile a un inceneritore:

“L’aspetto più critico dal punto di vista emissivo sono le emissioni in uscita dal camino principale [...]. Il combustore, sia per i materiali che brucia sia per le temperature di esercizio comprese fra 850 e 1.000 °C, può essere considerato equivalente a un termovalorizzatore i cui rifiuti in ingresso vengono però preventivamente gassificati da un trattamento preliminare nel forno di pirolisi”.

Il verbale della summenzionata Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara solleva criticità anche riguardo al QRE (Quadro riepilogativo emissioni inquinanti) “non supportato

da Report analitici di impianti analoghi”, criticità che appaiono essere ancora presenti nel progetto di impianto a Retorbido:

“Il QRE [Quadro riepilogativo emissioni, N.d.r.] non viene supportato da Report analitici di impianti analoghi. Il progettista, decantando favorevolmente gli impianti analoghi costruiti ed eserciti in Giappone avrebbe potuto allegare le analisi effettuate in Giappone attestando quanto dichiarato”.

Il verbale della summenzionata Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara solleva criticità anche riguardo alle tecnologie di filtraggio (tramite filtro a maniche) del camino principale, criticità che appaiono essere ancora presenti nel progetto di impianto a Retorbido:

“Il filtro a maniche è un filtro ad alta efficienza per il particolato fine (PM_{<2,5}) e può essere utilizzato solo in determinate condizioni come di temperatura, pressione e di umidità dei fumi. Pertanto potrebbe non essere adatto ad essere impiegato alle condizioni di esercizio dei fumi e tantomeno per la granulometria delle polveri trattate e dei Sali di calcio (CaSO₄, CaCL₂, CaF₂) derivanti dal primo stadio di trattamento. Non sono state prese in considerazione metodiche alternative. La scelta non è stata motivata né supportata da indagini che giustificassero l’impiego del filtro come metodologia tecnicamente più idonea per il caso specifico”.

OSSERVATO CHE

Legambiente ha depositato il 30 Aprile 2015 presso Regione Lombardia una serie di osservazioni sul progetto che rilevano **ulteriori motivi ostativi** all’eventuale approvazione in sede di VIA. Tali criteri ostativi riguardano la collocazione del progetto all’interno di uno dei corridoi primari della Rete ecologica regionale, il corridoio primario del Torrente Staffora come si vede dalla mappatura delle aree prioritarie per la biodiversità è l’unico e importantissimo corridoio di collegamento fra l’area 35 (*Oltrepò Pavese collinare e montano*), 33 (*basso corso T. Staffora*), 25 (*Fiume Po*) e l’area 32 (*Lomellina*). Scrive infatti Legambiente:

“L’area dell’intervento è correttamente individuata in ambito RER [Rete ecologica regionale, N.d.r.]- Corridoio primario, ma la previsione viene rapidamente liquidata affermando che l’intervento non “causa ulteriore frammentazione”. A nostro avviso i pericoli alla rete ecologica non vengono solo dalla frammentazione ma anche

dall'aggravamento della situazione complessiva che l'impianto può creare e dal cumulo di effetti nel tempo non adeguatamente approfonditi”.

Le osservazioni di Legambiente trovano pieno riscontro nell'ordinamento regionale (oltre che nazionale e comunitario): la Rete Ecologica Regionale, approvata con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, prevede all'interno della RER stessa di:

“Evitare come criterio ordinario nuove trasformazioni [...]. Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali ...) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, e le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari)”.

<http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/794/912/ReteEcologicaRegionale.pdf>

f

Legambiente inoltre argomenta in merito alla mancata applicazione della dgr. N. 1266 del 24/01/2014 riguardante gli studi sull'impatto sulla salute all'interno delle procedure di valutazione ambientale:

“La Regione Lombardia cerca di distinguersi nel proporre contenuti innovativi per la tutela dell'ambiente, salvo poi non applicarli, infatti, con DGR n.1266 del 24/1/14 ha approvato delle “linee guida per la componente salute pubblica degli studi d'impatto ambientale”, ma si guarda bene poi dall'applicare in fase VIA la sua delibera”.

La mancanza di uno studio sull'impatto sanitario dell'impianto progettato fu peraltro già rilevata nella Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara summenzionata, la quale rigettò il progetto in quanto non conforme all'ordinamento normativo sotto il profilo della tutela della salute e dell'ambiente.

OSSERVATO INFINE CHE

Una possibile criticità rilevante nell'iter autorizzativo in oggetto riguarda il carattere “innovativo” oppure “sperimentale” dell'impianto. Se la tecnologia di pirolisi è già conosciuta e impiegata in forni di piccole dimensioni, al contempo **non esistono attualmente in Europa forni industriali e impianti industriali di pirolisi**, e quelli in

passato esistenti sono stati **chiusi per motivi ambientali e sanitari**. Nel progetto del proponente, come già rilevato dalla summenzionata Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara,

“Il QRE [Quadro riepilogativo emissioni, N.d.r.] non viene supportato da Report analitici di impianti analoghi. Il progettista, decantando favorevolmente gli impianti analoghi costruiti ed eserciti in Giappone avrebbe potuto allegare le analisi effettuate in Giappone attestando quanto dichiarato”.

L'impianto industriale progettato non ha equivalenti in Europa, e differisce sotto diversi aspetti tecnici anche dall'impianto giapponese dal quale è prevista l'importazione di tecnologia, inoltre il progetto non allega “analisi effettuate in Giappone” sulle emissioni inquinanti. L'impianto progettato potrebbe quindi essere classificato come **impianto prototipo sperimentale in assenza di impianti industriali analoghi** studiabili empiricamente sotto il profilo delle emissioni inquinanti. Gli impianti sperimentali, nell'ordinamento nazionale, ricadono nella fattispecie dell'art. 211, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm#177>

Ai sensi dell'art. 208 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*), 13° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli impianti sperimentali di gestione di rifiuti sono sottoposti a un'autorizzazione regionale biennale che deve essere accompagnata da un monitoraggio delle emissioni inquinanti. Se le emissioni inquinanti monitorate in fase di sperimentazione fossero superiori ai limiti di legge, l'autorizzazione deve essere in prima battuta sospesa, ed eventualmente in seguito revocata:

“Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata”.

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm#177>

L'iter autorizzativo degli impianti sperimentali di trattamento rifiuti prevede quindi **la realizzazione di un impianto sperimentale di piccole dimensioni (con potenza inferiore alle 5 tonnellate al giorno) prima della realizzazione di impianti industriali di grandi dimensioni.** L'impianto sperimentale di piccole dimensioni deve essere sottoposto a un monitoraggio delle emissioni inquinanti, in seguito al quale, se rispettati i limiti di legge, sarà possibile realizzare un impianto industriale di grandi dimensioni. **L'ordinamento nazionale quindi vieta la costruzione di impianti industriali sperimentali di trattamento rifiuti, se prima e previamente non è stato realizzato e monitorato sotto il profilo delle emissioni inquinanti un impianto di piccole dimensioni (con potenza inferiore a 5 tonnellate al giorno).** L'iter autorizzativo del progetto di Retorbido in oggetto potrebbe di conseguenza non aver ottemperato a quanto la normativa prescrive in ambito di impianti sperimentali di trattamento rifiuti (art. 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 208 13° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), trattandosi potenzialmente di un impianto industriale sperimentale che non si basa sulla sperimentazione monitorata sotto il profilo delle emissioni inquinanti di un precedente impianto di piccole dimensioni (con potenza inferiore a 5 tonnellate al giorno). Tale principio giuridico è stato ribadito anche da una sentenza del TAR Toscana (T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 20 dicembre 2012, n. 2023), che fonda il principio giuridico soggiacente all'art. 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sul principio comunitario e nazionale di **precauzione** in ambito ambientale e sanitario: l'avvio di un monitoraggio empirico su un impianto di trattamento rifiuti di piccole dimensioni (potenza non superiore alle 5 tonnellate giornaliere) è quindi necessario per garantire il principio normativo di precauzione sanitaria ed ambientale.

La sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 20 dicembre 2012, n. 2023 recita infatti:

“Quello che ci interessa ai fini che ci occupano è, infatti, il mero fatto che si tratti di **impianto mai realizzato prima (nella sua concreta conformazione) e, soprattutto, non ancora testato in concreto, per quello che riguarda l'impatto ambientale,** in condizioni di sicurezza e, soprattutto, in condizioni di emergenza (a questo proposito, la nota 29 settembre 2011 prot. n. 38.514 dell'A.U.S.L. n. 11 di Empoli è sufficientemente indicativa di un contesto generale in cui non sono ancora conosciuti completamente tutti gli effetti dell'impianto).

La logica che deve guidare l'Amministrazione ed il Giudice nella qualificazione in termini di sperimentalità o meno dell'impianto, non è pertanto quella nominalistica o quella commercialistica, ma quella, ben diversa, imposta dal principio fondamentale di precauzione, di derivazione comunitaria e dalla necessità di tutelare al massimo

grado la salute dei cittadini; ed in questa logica, **il carattere sperimentale dell'intervento e la mancanza di dati certi in ordine all'impatto ambientale dello stesso** costituiscono un dato che non è stato efficacemente contestato, in termini sostanziali, dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata”.

http://www.studiolegalepn.it/2012_12_20_tar_firenze_ii_2023/


INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER CONOSCERE:

- Se intendano utilizzare tutti i mezzi e le opzioni a loro disposizione e rientranti nelle rispettive competenze per rigettare il progetto in oggetto—tenendo in considerazione che, di contro, si potrebbe costituire una violazione **dell'ordinamento nazionale il quale vieta la costruzione di impianti industriali sperimentali di trattamento rifiuti, se prima e previamente non è stato realizzato e monitorato sotto il profilo delle emissioni inquinanti un impianto di piccole dimensioni (con potenza inferiore a 5 tonnellate al giorno)**. L'iter autorizzativo del progetto di Retorbido in oggetto potrebbe di conseguenza non aver ottemperato a quanto la normativa prescrive in ambito di impianti sperimentali di trattamento rifiuti (art. 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 208 13° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), trattandosi potenzialmente di un impianto industriale sperimentale, in quanto non ne esistono di analoghi in Europa sotto il profilo tecnologico, che non si basa sulla sperimentazione monitorata sotto il profilo delle emissioni inquinanti di un precedente impianto di piccole dimensioni (con potenza inferiore a 5 tonnellate al giorno e sotto monitoraggio di due anni). Tale principio giuridico è stato ribadito anche da una sentenza del TAR Toscana (T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 20 dicembre 2012, n. 2023).
- Se intendano assicurare che in sede di Conferenza dei Servizi venga esaminato il profilo di criticità riguardante le emissioni inquinanti, potenzialmente non prevedibili e paragonabili ad impianti industriali analoghi, criticità già emersa nella Conferenza dei Servizi summenzionata della Provincia di Novara che rigettò un impianto industriale di pirolisi analogo della stessa società proponente, anche sulla base delle seguenti considerazioni riportate a verbale: **“Il QRE [Quadro riepilogativo emissioni, N.d.r.] non viene supportato da Report analitici di impianti analoghi. Il**

progettista, decantando favorevolmente gli impianti analoghi costruiti ed eserciti in Giappone avrebbe potuto allegare le analisi effettuate in Giappone attestando quanto dichiarato”.


- Se intendano assicurare che in sede di Conferenza dei Servizi venga esaminato il profilo di criticità riguardante la possibile inadeguatezza del filtro a maniche previsto per il camino principale, criticità già emersa nella summenzionata Conferenza dei Servizi della Provincia di Novara che rigettò un impianto industriale di pirolisi analogo della stessa società proponente, anche sulla base delle seguenti considerazioni riportate a verbale: **“Il filtro a maniche è un filtro ad alta efficienza per il particolato fine (PM<2,5) e può essere utilizzato solo in determinate condizioni come di temperatura, pressione e di umidità dei fumi. Pertanto potrebbe non essere adatto ad essere impiegato alle condizioni di esercizio dei fumi e tantomeno per la granulometria delle polveri trattate e dei Sali di calcio (CaSO₄, CaCl₂, CaF₂) derivanti dal primo stadio di trattamento. Non sono state prese in considerazione metodiche alternative. La scelta non è stata motivata né supportata da indagini che giustificassero l’impiego del filtro come metodologia tecnicamente più idonea per il caso specifico”.**
- Se intendano sottoporre ai 5 esperti nominati a supporto della Commissione Istruttoria Regionale per la Valutazione di impatto ambientale le criticità rilevate all’interno di questa interrogazione.

Milano, 21 dicembre 2015



Iolanda Nanni



 (Fiascaro)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 15.00
DEL 21/12/2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

